

ONERI DEDUCIBILI, SPESE DETRAIBILI - 2021

CANI GUIDA MANTENIMENTO

01. NOZIONE

Alcune spese ed oneri, tassativamente elencati dalle norme legislative, possono avere un effetto positivo sulle imposte da versare poiché ne è permessa la deduzione dal reddito imponibile oppure la detraibilità dall'imposta dovuta.

Esiste una basilare differenza fra **spesa detraibile** ed **onere deducibile**.

RICORDA: per **deducibile** s'intende un onere che si porta in diminuzione dal **reddito complessivo**, successivamente si calcola l'imposta.

RICORDA ANCORA: per **detraibile** s'intende quando si porta in diminuzione **dall'imposta**, una percentuale della spesa sostenuta.

Va chiarito per rispondere a molte domande poste, **oneri e spese nella generalità dei casi, salvo rare eccezioni** (es.: affitto giovani agricoltori) **non danno diritto a rimborsi d'imposta**; se la percentuale da portare in diminuzione dall'imposta supera l'imposta stessa, semplicemente questa viene azzerata ma non si procede con alcun rimborso.

02. L'ONERE O LA SPESA DI QUESTA SCHEDA

ONERE E/O SPESA	CANI GUIDA (SPESE PER MANTENIMENTO DEI)
Norma legislativa	(Art. 15, comma 1-quater, TUIR)
Deducibile/Detraibile	Detraibile
Misura	Forfait 1.000 euro
Rigo della Dichiarazione	RP 82
Rigo del Modello 730	E81

DOCUMENTI DA CONSERVARE

Documentazione attestante il possesso del cane guida.

Certificato di invalidità che attesti la condizione di non vedente rilasciato da una commissione medica pubblica. E' possibile autocertificare il possesso della documentazione attestante il riconoscimento della sussistenza delle condizioni personali di disabilità.

Dall'imposta lorda si detrae nella misura forfetaria di euro 1.000,00 la spesa sostenuta per il mantenimento dei cani guida, sostenuta dai non vedenti.

La detrazione spetta **esclusivamente al soggetto non vedente e non anche** alle persone delle quali egli risulti fiscalmente a carico.

Unico requisito richiesto per usufruire della detrazione è il possesso del cane guida e non è necessario documentare l'effettivo sostenimento della spesa (*Circolare 22.12.2000 n. 238, paragrafo 1.3*).

Estratto dalla **Legge 3 aprile 2001, n. 138**

"Classificazione e quantificazione delle minorazioni visive e norme in materia di accertamenti oculistici"

(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 21 aprile 2001, n. 93)

Art. 2.

(Definizione di ciechi totali).

1. Ai fini della presente legge, si definiscono ciechi totali:

- a) coloro che sono colpiti da totale mancanza della vista in entrambi gli occhi;
- b) coloro che hanno la mera percezione dell'ombra e della luce o del moto della mano in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore;
- c) coloro il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 3 per cento.

Art. 3.

(Definizione di ciechi parziali).

1. Si definiscono ciechi parziali:



-
- a) coloro che hanno un residuo visivo non superiore a 1/20 in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore, anche con eventuale correzione;
- b) coloro il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 10 per cento.

Art. 4.

(Definizione di ipovedenti gravi).

1. Si definiscono ipovedenti gravi:

- a) coloro che hanno un residuo visivo non superiore a 1/10 in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore, anche con eventuale correzione;
- b) coloro il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 30 per cento.

